



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio Circondariale Marittimo  
Porticello**

**ORDINANZA N °05 del 04.06.2018  
DISCIPLINA SULLA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' BALNEARI  
(TEL. EMERGENZA IN MARE – NUMERO BLU: 1530)**

**IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTICELLO:**

- RITENUTO:** necessario disciplinare l'attività balneare per i profili su di essa incidenti per effetto della navigazione da diporto e del traffico locale (passeggeri), dello sci nautico e della pesca lungo la costa del Circondario Marittimo di Porticello, che comprende il litorale tra la foce del Torrente Pilieri (compreso) e Capo Mongerbino;
- CONSIDERATA:** la necessità di integrare, con particolari disposizioni, le norme generali contenute nel codice della navigazione, per quanto attiene la tutela dell'interesse primario della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, durante la stagione balneare;
- VISTO:** il dispaccio prot. n° 02.01.04/34660 datato 07/04/2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "Ordinanza balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento";
- VISTA:** la Legge n° 104 del 05/02/1992 relativa all'assistenza, alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;
- VISTO:** il D.P.R. n° 470 del 08/06/1982 riguardante l'attuazione della Direttiva C.E.E. n°76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- VISTE:** la L.R. n° 25 del 01/09/1993, n° 40 del 21/04/1985, il D.L. n° 22 del 05/02/1997 e successive modifiche, relativo alla raccolta dei rifiuti;
- VISTA:** la L.R. n° 27 del 15/05/1986 e il D. L.vo n°152/2006 e successive modifiche riguardante la disciplina degli scarichi a tutela delle acque;
- VISTA:** la L.R. n° 17 del 01/09/1998 "Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane";
- VISTA:** la Legge. n° 172 del 08/07/2003, disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, ;
- VISTA** la L.R. n°15 del 29.11.2005, disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n° 171 del 18/07/2005 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della L. n° 172 del 08 luglio 2003, come modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229;
- VISTO:** il Decreto 29/07/2008, n° 146, Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18/07/2005, recante il codice della nautica da diporto;
- VISTO:** il D.D.G. n° 476 del 01/06/2007 e successive modifiche, recante la disciplina delle attività balneari nel territorio siciliano;
- VISTO:** il Decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 404 del 9 marzo 2018 recante disposizioni relative alla stagione balneare 2018, pubblicato nella G.U.R.S. n. 13 del 23 marzo 2018;

- VISTA:** l’Ordinanza n° 53/2012 del 28/05/2012, con la quale la Capitaneria di Porto di Palermo, in ottemperanza all’art. 8 della L. 172/2003, ha disciplinato i limiti di navigazione dalla costa nel Compartimento Marittimo di Palermo;
- VISTA:** la circolare n°254 del 19.07.1989 dell’ex Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del demanio marittimo e dei porti – “Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi: PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE”;
- VISTA:** la Circolare n.5171242 del 07.05.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del soppresso Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti - così come integrata dalle Circolari n.12 del 20.05.1994 e n.22 del 10.04.1995 che detta direttive sulla “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione “ORDINANZE BALNEARI”;
- VISTO:** il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n° 507, recante la “depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della legge 25 giugno 1999 n°205;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale, come modificato;
- VISTO:** il decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.476 dell’ 1 giugno 2007, che disciplina l’uso delle spiagge;
- VISTA:** la nota prot. 0018981 del 20/03/2012 avente come oggetto la somministrazione di ossigeno in emergenza con la quale il Ministero della Salute considera necessario inserire il “Saturimetro Arterioso” tra gli strumenti base per la gestione delle emergenze;
- VISTO:** il dispaccio prot. n° 0132225 datato 28/10/2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “Utilizzo di unità cinofile ai fini del salvamento sulle spiagge – istanza della Federazione Italiana salvamento acquatico”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.10/97 emessa in data 25.06.1997 relativa al pericolo di caduta massi e frane nel litorale di giurisdizione di questo Circondario Marittimo;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.19/2006 relativa alla “disciplina delle attività subacquee nel Circondario Marittimo di Porticello così come modificata dall’ordinanza n.02/2013 del 28.03.2013”;
- VISTA:** la propria ordinanza n.06/2012 del 16.04.2012 recante la disciplina del diporto nautico e della locazione e noleggio nell’ambito del Circondario marittimo di Porticello;
- VISTO:** il dispaccio n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 29, 30, 68, 81, 223, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942 n°327;
- VISTI:** gli articoli 27, 28, 59 e 524 del Regolamento di esecuzione al citato Codice, approvato con D.P.R. 15/02/1952 n°38;

## **ORDINA**

### **ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Fermi restando gli obblighi e divieti già imposti con le ordinanze in premessa richiamate, la presente ordinanza riporta e aggiorna le disposizioni di natura tecnico-nautica e di sicurezza della navigazione necessarie a garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste con particolare riferimento alla balneazione, ai servizi di salvamento e alle altre attività marittime.

2. L'inizio e la fine della stagione balneare viene stabilita annualmente con Decreto della Regione Siciliana, Assessorato della Salute e per l'anno in corso è stata decretata dal **01 aprile al 31 ottobre**. L'eventuale prosecuzione e/o anticipazione delle attività turistiche balneari oltre tale termine, qualora autorizzata dal competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, rimane comunque sottoposta alla disciplina della presente ordinanza.

3. Per struttura balneare si intende un esercizio posto su di un'area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare anche di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore).

4. Le zone di costa destinate alla balneazione sono quelle con strutture balneari e quelle individuate dai Comuni come "Spiagge libere". In tutto il rimanente litorale la balneazione avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita.

5. Durante tale periodo, presso le anzidette "strutture balneari" devono funzionare i servizi di salvataggio, negli orari e con le modalità indicati nelle norme che seguono. L'eventuale prosecuzione e/o anticipazione dell'attività oltre tale termine è sottoposta comunque alla disciplina della presente ordinanza.

## ARTICOLO 2 - SERVIZIO DI SALVAMENTO

### **1. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal concessionario, nell'ambito dello stabilimento balneare, ovvero dai Comuni costieri nell'ambito delle spiagge attrezzate per la libera balneazione, e comunque dalle ore 09.00 alle ore 19.00 **sono stabilite dall'art. 4 della Legge Regionale n° 17/98**.

Pertanto, i Comuni costieri per le spiagge libere, ed titolari e gli esercenti attività connesse alla balneazione, **devono assicurare costantemente la presenza presso l'apposita postazione, di almeno 2 (due) addetti (bagnini)** per i primi 150 metri di fronte mare, e di n° 1 (uno) bagnino ogni ulteriore fronte di massimo 75 metri, in possesso del brevetto di salvataggio, nonché di abilitazione Basic Life Support (BLS) o di abilitazione al servizio di primo soccorso aziendale di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e del D.M. Salute 388/2003, rilasciati da organismi riconosciuti dalle vigenti disposizioni ed entrambi in corso di validità, che dovranno essere portati al seguito ed esibiti al momento della richiesta da parte del personale della Guardia Costiera preposto al controllo.

### **2. SEGNALAZIONI**

Prima dell'orario di apertura e dopo l'orario di chiusura, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile ed indicato, a mezzo di apposita segnaletica verticale, l'assenza di servizio di vigilanza e salvataggio mediante la seguente dicitura **"ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione o richiedano particolari attenzioni, è onere del concessionario, o del competente Comune costiero, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il pericolo. In presenza di tali condizioni sfavorevoli che determinano l'innalzamento della bandiera rossa, il personale deputato all'assistenza bagnanti dovrà comunque rimanere nei pressi della propria postazione ed assicurare il monitoraggio del litorale, avvertendo gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all'uopo, più adeguati, nonché segnalare all'Autorità marittima eventuali situazioni di pericolo.

I titolari, ovvero i responsabili per il mantenimento e/o l'esercizio di condotta di prelievo/scarico d'acqua di qualsiasi natura sono tenuti a:

a) attuare le necessarie misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, nonché collocare cartelli monitori in più lingue e segnalamenti indicanti la presenza della condotta ed, in particolare, della presa di aspirazione, evidenziando la

pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa di aspirazione qualora la stessa ne sia sprovvista;

- b) sottoporre a verifica costante il corretto mantenimento dell'efficienza delle misure di cui al precedente punto a).

### 3. DOTAZIONI DELLA POSTAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal concessionario, nell'ambito della struttura balneare, ovvero dal Comune nell'ambito delle spiagge attrezzate per la libera balneazione sono le seguenti:

1. un'unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, **con divieto di impiego per altri usi**, avente le seguenti caratteristiche e dotazioni:

- ✓ unità da diporto dipinta in rosso recante la scritta "**SALVATAGGIO**" in bianco riportata su entrambi i lati;
- ✓ n° 2 (due) salvagente anulari omologati muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- ✓ n° 1 (una) gaffa o mezzo marinaio.

2. n° 1 (una) cima di salvataggio di **metri 500 (cinquecento)** di tipo galleggiante, con cintura e bretelle, montata sul rullo avvolgi sagole fisso orientabile in prossimità della postazione di salvataggio;

3. n° 2 (due) salvagente anulari omologati di colore rosso, muniti ciascuno di sagola galleggiante di metri 25 (venticinque) collocati in prossimità della estremità della concessione, in modo tale da poter essere rapidamente lanciati verso eventuali persone in difficoltà;

4. Pennone ben visibile su cui issare, a seconda dei casi, le seguenti bandiere:

**Bandiera bianca**: indicante la regolare attivazione della postazione;

**Bandiera rossa**: indicante pericolo per la balneazione, qualora su comunicazione dell'Autorità Marittima vengano segnalate potenziali situazioni di pericolo oppure quando, a giudizio del concessionario le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo comportino rischi per la balneazione. In tal caso, chiunque, nonostante la situazione di pericolo segnalata, intenda bagnarsi se ne assume il rischio. Per quanto possibile, il servizio di salvataggio dovrà continuare senza rischio per i bagnini, ai sensi dell'articolo 1 punto 2 della presente Ordinanza. È fatto altresì obbligo al concessionario di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti all'uopo più adeguati.

**Bandiera gialla**: qualora si verificano condizioni di vento forte o improvviso peggioramento delle condizioni meteomarine, per i quali i concessionari devono adottare misure precauzionali come la chiusura degli ombrelloni, il rientro di eventuali piccoli natanti ancora in mare, l'avvicinamento a riva dei bagnanti e messa in sicurezza di attrezzature balneari in genere ovvero cose soggette a caduta libera.

5. Binocolo e megafono;

6. Una torretta di avvistamento **con altezza minima di metri 2 dal piano di spiaggia**, da ubicarsi ogni 150 metri, in prossimità della battigia e in posizione **centrale rispetto al fronte a mare in concessione in modo** che consenta la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo. Le torrette possono essere sistemate e posizionate diversamente, a giudizio dell'Autorità Marittima, per ragioni correlate alla conformazione della costa.

È data facoltà di utilizzare una moto d'acqua (acquascooter), quale utile integrazione, e non sostituzione, al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Essa è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ✓ apposita comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello da parte del responsabile del servizio di salvamento con la quale lo stesso si faccia carico delle responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- ✓ sia per il conduttore che per il coadiutore (figure entrambe obbligatorie): abilitazione alla conduzione dell'acquascooter rilasciata da un Ente riconosciuto, titolarità di patente nautica, abilitazione al salvamento;

- ✓ la moto d'acqua non deve essere destinata ad altri usi, e deve recare la scritta "SALVATAGGIO-RESCUE", prediligendo la bicromia rosso-bianco;
- ✓ la moto d'acqua deve essere omologata per 3 posti (in virtù delle superiori caratteristiche di stabilità e cilindrata), la motorizzazione dev'essere di ultima generazione (4 tempi), deve essere provvista di barella rigida di salvataggio, con ancoraggio centrale in acciaio e di due elastici laterali, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, omologata da Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al trasporto/recupero, con possibilità di essere sganciata ed usata per un eventuale trasferimento a terra;
- ✓ la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, posizionata in prossimità della battigia unitamente all'imbarcazione tradizionale e deve essere dotata di:
  - dispositivo di retromarcia;
  - pinne corte con fascia posteriore di regolazione;
  - cima da traino (di almeno 10 metri) con 3 moschettoni;
  - stacco di massa di scorta;
  - torcia stagna;
  - strumento di segnalazione sonora;
  - apparato radio palmare VHF marino con custodia stagna;
  - maschera con boccaglio;
  - borsa dei ferri con vari utensili (chiavi, giraviti, martelli, fascette, etc.);
  - segaccio lungo (per eliminare eventuali ostruzioni sulla presa dell'idrogetto);
  - sacca da lancio (con cima di almeno 10 metri);
  - cima di rispetto (di almeno 10 metri);
- ✓ il conduttore della moto d'acqua ed il coadiutore devono indossare: caschetto protettivo e calzature antiscivolo, entrambi di fattura tale da non ostacolare l'eventuale immersione in caso d'emergenza; giubbotto di salvataggio; muta; coltello e fischietto.
- ✓ la moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.
- ✓ per l'uscita la moto d'acqua dovrà utilizzare l'apposito corridoio di lancio (largo non inferiore a metri 5 e lungo non inferiore a metri 10), posizionato antistante la torretta di avvistamento, entro il quale può essere ancorato o, in alternativa sostarvi (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita anche in piena stagione balneare, e permetterà all'operatore in fase di rientro, di avere uno spazio per potere operare in sicurezza).
- ✓ l'uscita ed il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà mai essere superiore ai 6 nodi.
- ✓ in alternativa al corridoio di lancio, la moto d'acqua, durante l'arco orario della balneazione, può stazionare a corpo morto autorizzato con boa collocata in zona di mare posta immediatamente a ridosso del limite segnalato dei metri 200.

### **ARTICOLO 3 - DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO**

Presso ogni stabilimento/struttura balneare, il concessionario deve predisporre un apposito locale da destinare a primo soccorso.

Salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia, detto locale, contraddistinto dalla scritta "**PRIMO SOCCORSO**", e possibilmente da bandiera bianca e croce rossa, arredato con lettino, dovrà essere attrezzato con dotazioni sanitarie di primo soccorso costituiti da:

- a) n° 2 bombole d'ossigeno, di 2 lt., con relativi riduttori di pressione e flussometro (\*);

- b) vent-mask (o maschera di Venturi) per adulti e pediatrica per la somministrazione d'ossigeno;
- c) pocket-mask per respirazione bocca - naso – bocca;
- d) n° 1 saturimetro/ossimetro arterioso;
- e) n° 1 pallone “AMBU” od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- f) n° 1 cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente in corso di validità, fermo restando che la somministrazione di medicinali è di esclusiva competenza di personale medico secondo le indicazioni riportate dal fabbricante sulla confezione;
- g) n° 2 cannule oro-faringee di cui una pediatrica e forbici;
- h) n° 1 apribocca a vite;
- i) n° 1 pinza tiralingua;
- j) n° 1 set di siringhe;
- k) n°1 coperta isotermica;
- l) stecco benda braccia e gamba;
- m) sfigmomanometro;
- n) aspiratore portatile;
- o) n° 1 barella a cucchiaio o tavola spinale completa di ferma capo e cinghia a ragno.

Nelle more dell'entrata in vigore delle norme che prevedano l'obbligo di dotarsi di defibrillatore portatile semiautomatico (D.A.E.), la struttura di soccorso potrà facoltativamente dotarsene. In tal caso, l'uso del defibrillatore dovrà essere consentito esclusivamente a personale medico o appositamente formato, abilitato e certificato per l'uso di tale attrezzatura, in possesso di abilitazione Basic Life Support Defibrillation (BLS-D) rilasciato dagli enti riconosciuti in corso di validità.

**(\*) Possono essere utilizzate bombole di diversa capacità, solo se nel certificato di omologazione/conformità viene riportato la dicitura trasportabili. L'utilizzo di dette bombole deve essere autorizzato dall'Autorità Marittima.**

#### **ARTICOLO 4 - DOTAZIONI INDIVIDUALI E DOVERI DEI BAGNINI ADDETTI AL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

##### **1. DOTAZIONI:**

Ciascun bagnino dovrà disporre, presso la propria postazione, di dotazioni ad uso individuali costituite da:

- a) maglietta rossa con scritta bianca “**SALVATAGGIO**”;
- b) galleggiante ovoidale “bay-watch” con sagola e cintura;
- c) fischiello;
- d) maschera, snorkel e pinne corte da salvataggio;
- e) giubbotto di salvataggio “lifejacket”;
- f) casco di sicurezza (obbligatorio per litorali rocciosi e facoltativo per le spiagge).

##### **2. DOVERI:**

1. Il bagnino di salvataggio, a norma dell'art. 359 C.P., nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.
2. Egli è tenuto:
  - a) a prestare il proprio servizio continuamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
  - b) a presidiare la torretta di avvistamento;

- c) a stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, **indossando sempre la prescritta maglietta**, riportante la dicitura "**SALVATAGGIO**" e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili presso la stessa postazione;
- d) a mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- e) a segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
- f) a prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
- g) a chiedere l'intervento della forza pubblica, secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
- h) a portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- i) informare l'Autorità Marittima circa il verificarsi di ogni evento di rilievo per favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta, dell'ambiente marino in genere, come, in particolare, le attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione, le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate, compilando e consegnando presso la sede dell'Autorità marittima competente la relativa scheda di segnalamento allegata in calce alla presente ordinanza (**allegato 1**);
- j) a controllare e mantenere in ordine le attrezzature, segnalando per iscritto al concessionario/gestore del lido, le eventuali dotazioni mancanti o deteriorate.

#### **ARTICOLO 5 – UTILIZZO DI UNITA' CINOFILE AI FINI DEL SALVAMENTO SULLE SPIAGGE**

1. Nelle spiagge ove è previsto il servizio ordinario di assistente ai bagnanti, sarà consentito l'impiego di unità cinofile accompagnate dal conduttore previa comunicazione all'Autorità marittima circa le modalità di svolgimento del servizio nonché gli apprestamenti necessari al fine di garantire gli aspetti igienico sanitari e la salute del cane.
2. Nel caso in cui vi sia la presenza in spiaggia di cani abilitati al salvamento accompagnati dal conduttore non inseriti nel sistema di salvamento ordinario, il conduttore dovrà informare l'assistente ai bagnanti più prossimo al proprio posto della propria presenza, al duplice fine di una verifica dei titoli abilitativi, nonché di una eventuale chiamata in caso di necessità.
3. Nelle spiagge ove non è previsto in servizio ordinario di assistente ai bagnanti, in caso di presenza in spiaggia di cani abilitati al salvamento accompagnati dal conduttore, quest'ultimo dovrà esibire i titoli abilitativi, in caso di richiesta da parte del personale della Guardia Costiera o di altra forza di polizia impegnata in servizio di vigilanza sull'arenile.
4. Rimangono invariate, anche per le unità cinofile abilitate al salvamento, le disposizioni di carattere generale che disciplinano la tenuta e l'impiego dei cani.

#### **ARTICOLO 6 - SANZIONI PARTICOLARI APPLICABILI**

Ove non risultino assicurate le richiamate prescrizioni, l'Autorità Marittima competente, applica le sanzioni previste dall'articolo 17 della presente Ordinanza. In caso di gravi inadempienze, applica, altresì, la chiusura immediata della struttura, fino all'accertamento del ripristino del servizio di assistenza e di salvataggio.

## ARTICOLO 7 - STRUTTURE ELIOTERAPICHE

Le strutture balneari che operano per fini **esclusivamente** elioterapici, muniti di apposita concessione rilasciata dall'Assessorato Territorio ed Ambiente per tale finalità, dovranno comunque garantire il servizio di assistenza bagnanti/salvamento secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

**Esclusivamente** nel caso in cui le strutture di cui al precedente comma sorgano in corrispondenza di tratti di mare dichiarati non balneabili con apposito Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute, i concessionari delle stesse saranno dispensati dal servizio di salvataggio ma avranno comunque l'obbligo di issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica verticale, all'ingresso ed all'interno della struttura stessa, ben visibile e redatta in più lingue recante la seguente dicitura **“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – BALNEAZIONE NON CONSENTITA GIUSTO DIVIETO DI BALNEAZIONE ISTITUITO CON DECRETO..... (inserire estremi del decreto che dispone il divieto di balneazione)”**.

## ARTICOLO 8 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. La fascia di mare ampia massimo **300 (trecento)** metri, di fronte alle coste pianeggianti, e **100 (cento)** metri, di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, ancorché non segnalata, è riservata alla balneazione, se non diversamente disposto. Tutta la zona di mare compresa fra Collo d'oca e Capo Zafferano è da considerarsi costa pianeggiante, quindi il limite di distanza dalla costa è fissato in **300 (trecento)** metri.
2. Il limite (lato mare) di tale fascia deve essere segnalato, a cura dei responsabili delle “strutture balneari” tramite il posizionamento di un adeguato numero di gavitelli di colore rosso, posizionati parallelamente al fronte del mare della concessione, a non più di 50 metri uno dall'altro e saldamente ancorati al fondo. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere non in concessione ad alcuno, ma normalmente frequentate da bagnanti, così come individuate dalla Legge regionale n.17/98. Qualora le Amministrazioni Comunali non provvedano a porre in opera tale sistema di segnalazione, devono installare un'adeguata segnaletica verticale, ben visibile e redatta in più lingue (di massima italiano, inglese, francese, tedesco e arabo), con la seguente dicitura **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”**. Qualora la configurazione litoranea dei fondali, non consenta il posizionamento dei gavitelli alle distanze sopra richiamate, questi potranno essere posizionati ad una distanza minore, previa comunicazione all'Autorità Marittima.
3. I Comuni per le spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti ed i titolari delle aree in concessione, devono individuare e segnalare appositi specchi acquei di profondità non superiore a metri 1,20 antistanti le spiagge dove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure (m 1,20) deve essere segnalato mediante l'apposizione di gavitelli / galleggianti di colore bianco collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità siano ancorate al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale adempimento, gli stessi devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica verticale, ben visibile (eventualmente redatta in più lingue), con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri – 1,20) NON SEGNALATO”**.
4. Nelle zone di mare riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 è vietato:
  - ✓ l'ormeggio di qualsiasi mezzo nautico, salvo i casi regolarmente autorizzati con concessione demaniale marittima;
  - ✓ il transito di qualsiasi unità navale, ad eccezione dei natanti a remi, tipo jole, pattini, mosconi, canoe nonché pedalò e simili, oltre che i mezzi per il soccorso in mare, fatta comunque salva l'adozione di ogni necessaria precauzione ai fini della sicurezza della balneazione e della salvaguardia della vita umana in mare.



Gli altri mezzi nautici possono raggiungere la riva esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio, ovvero, laddove questi non siano stati installati, facendo rotta perpendicolare al punto da raggiungere in costa e comunque a lento moto, utilizzando remi/pagaie oppure a motore soltanto se le eliche risultano essere ingabbiate; per i natanti a vela e le tavole a vela il transito, in caso di assenza di idonei corridoi di ingresso/uscita, è consentito esclusivamente con le vele ammainate o comunque in acqua.

- ✓ qualsiasi tipo di pesca (professionale o sportiva), anche subacquea, entro la fascia di mare di cui al comma 1. All'interno della predetta area, le armi per la pesca subacquea debbono essere mantenute scariche.

**5. Il nuotatore/bagnante che si trovi al di fuori delle acque prioritariamente riservate alla balneazione dovrà essere munito del segnalamento previsto per l'attività subacquea per rendersi maggiormente visibile. Tali segnalamenti non esimono il conduttore dal prestare la massima attenzione nella conduzione del mezzo nautico.**

#### **ARTICOLO 9 - LIMITI DI NAVIGAZIONE (ORD. 53/2012 di Compamare Palermo)**

Entro la fascia di mare ampia **1.000 metri dalle spiagge e coste pianeggianti e 500 metri dalle coste rocciose** a picco sul mare tutte le navi, comprese le unità da diporto, dovranno prudenzialmente moderare la velocità.

In detta fascia di mare la navigazione dovrà svolgersi a **velocità non superiore a 10 nodi e con scafo in dislocamento**.

È, altresì, vietato compiere evoluzioni o transitare a velocità sostenuta nelle vicinanze di altri natanti.

#### **ARTICOLO 10 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE**

1. E' vietata la balneazione:
  - a) All'interno dei porti;
  - b) nel raggio di mt. 200 (duecento) dalle imboccature e dalle strutture portuali;
  - c) nel raggio di mt. 200 (duecento) dalle navi militari e/o mercantili alla fonda, nonché dai pontili o dalle passerelle di attracco;
  - d) negli specchi acquei compresi nel raggio di 300 (trecento) metri dallo sbocco di scarichi fognari, qualora la zona non sia già vietata con apposita ordinanza sindacale;
  - e) all'interno dei corridoi di lancio;
  - f) nelle zone di mare e tratti di costa meglio indicati nell'Ordinanza n.10/97 emessa da questo Comando in data 25.06.1997, e precisamente nel tratto di litorale tra Località Grotta Agnone; e Località Cala dell'Osta, ivi incluso il tratto di mare antistante la località denominata "Lo Scarpone";
  - g) nelle zone di mare individuate da apposite Ordinanze Sindacali, per motivi igienico sanitari, emanate dai Comuni interessati.
2. I Comuni interessati sono tenuti a posizionare adeguata segnaletica verticale, ben visibile ed eventualmente redatta in più lingue, per segnalare il divieto di cui al comma 1.

#### **ARTICOLO 11 - DIPORTO NAUTICO**

1. I battelli, pattini ed altre piccole imbarcazioni destinate all'uso dei bagnanti, anche se di proprietà dei concessionari di strutture balneari, devono portare dipinti sullo scafo il numero d'ordine loro assegnato ed il nome della struttura balneare di appartenenza.
2. La circolazione di battelli pattini ed altre unità similari è consentita soltanto negli specchi acquei prospicienti le strutture balneari sotto la vigilanza dei concessionari, in modo che

in caso di pericolo possono essere tempestivamente raggiunti dalle imbarcazioni addette al salvataggio. I mosconi devono essere provvisti di appositi tappi metallici a vite, a tenuta stagna.

3. Le unità denominate pattini, sandolini, jole, pedalò, mosconi, canoe e simili non possono allontanarsi ad una distanza superiore ai 300 (trecento) metri dalla costa.
4. Le predette unità non devono, per nessun motivo, imbarcare un numero di persone superiore a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
5. È vietato compiere evoluzioni o transitare a velocità sostenuta nelle vicinanze di altri natanti.
6. L'attraversamento delle zone di mare riservate alla balneazione deve avvenire, esclusivamente, per mezzo di appositi corridoi di lancio, aventi le caratteristiche descritte nel successivo art. 14, fatta salva la facoltà concessa alle unità in zone di mare sprovviste di corridoi di lancio come previsto dal precedente art.8, punto 4.
7. È vietato effettuare rifornimenti di carburante di qualsiasi natura lungo le spiagge. I mezzi nautici sono tenuti a rifornirsi nei porti o presso le strutture autorizzate, senza passeggeri a bordo e con l'adozione di tutte le opportune cautele intese a scongiurare incendi, inquinamenti o sinistri di qualsivoglia natura.
8. L'esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale è disciplinato dal D.M. 26.01.1960 e successive integrazioni e modifiche e dall'ordinanza n.06/2012 di questo Circondario marittimo.

## **ARTICOLO 12 - VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO**

Il volo da diporto o sportivo a mare o su zona demaniale marittima è disciplinato dalla legge 25 marzo 1985 n° 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 agosto 1988 n° 404 come modificato dal D.P.R. 28 aprile 1993 n° 207.

Sui litorali del Circondario Marittimo è vietato sorvolare le spiagge, le zone demaniali marittime con assembramenti di persone, e gli adiacenti specchi acquei, fino ad una distanza di 500 metri dalla costa, con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a metri 300 (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

## **ARTICOLO 13 - CORRIDOI DI LANCIO**

1. I concessionari, previo rilascio della concessione demaniale marittima da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, dovranno delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore e a vela, a vela con motore ausiliario, nonché tavole a vela. I predetti corridoi devono, altresì, adeguarsi alle seguenti caratteristiche:
  - a) larghezza di venti metri. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a dieci metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di venti metri, o potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
  - b) lunghezza non inferiore a 300 (trecento) metri (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti);
  - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 20 (venti) metri per i primi 100 (cento) metri ed a distanza di 50 (cinquanta) metri per la restante profondità;
  - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione. In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività

non contrasti con l'attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo;

- e) i corridoi di lancio non possono essere impiegati per la sosta di unità da diporto e unità in genere, e non possono essere utilizzati per la balneazione.
2. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo. Le unità a motore devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque alla minima velocità che consenta il governo del mezzo nautico non oltre i 3 nodi.

## **ARTICOLO 14 - LOCAZIONE / NOLEGGIO DI UNITA' DA DIPORTO**

Il noleggio e la locazione delle unità da diporto è disciplinato dal codice sulla nautica da diporto – decreto legislativo n° 171 del 2005, come modificato dal decreto legislativo n°229/2017 - e dal relativo regolamento di attuazione contenuto nel decreto ministeriale n° 146 del 2008, nonché, per i natanti in particolare, dall'Ordinanza n° 06/2012 del 16/4/2012 di Questo Ufficio Circondariale.

In aggiunta a quanto contenuto nelle norme citate, si fa obbligo a chiunque utilizzi a scopo commerciale una unità da diporto, di apporre sullo scafo, sia al mascone dritto sia al sinistro, la lettera "L" in caso di unità destinata alla locazione, la lettera "N" in caso di unità adibita a noleggio, le lettere "L/N" per unità destinate ad entrambe le finalità, di altezza 25 cm e 4 cm di spessore, di colore ben visibile e contrastante rispetto al colore dello scafo.

## **ARTICOLO 15 - UTILIZZAZIONE E NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER**

La circolazione dei jet-ski (scooter acquatici, moto d'acqua e simili) è disciplinata dall'Ordinanza n. 06/2012 del 16.4.2012 di Questo Ufficio Circondariale.

## **ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

La presente ordinanza entra in vigore dalla data del 15/06/2018 e viene resa pubblica mediante affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello e dei Comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello e deve essere esposta all'ingresso di ogni struttura balneare in modo da poter essere agevolmente letta da chiunque.

Ai concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari si raccomanda di accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza (allegato 2), che deve essere compilata all'inizio dell'attività, e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello e, quando necessario, l'autorità Regionale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

La presente ordinanza nonché le altre ordinanze e regolamenti nella stessa richiamati sono consultabili sul sito ufficiale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/porticello>

## **ARTICOLO 17 – SANZIONI**

I Contravventori delle norme di cui alla presente Ordinanza e alle normative cui essa rimanda, saranno puniti a norma dell'art. 53 e seguenti del Codice della Nautica da Diporto (D.lvo n°171 del 18/07/2005 e successive modifiche ed integrazioni), nonché ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e, per quanto applicabili, ai sensi

del D.lgs. 04/2012 del 09/01/2012 e successive modifiche ed integrazioni in materia di pesca, sempre che il fatto non integri differente illecito amministrativo o costituisca diverso, più grave reato.

### **ARTICOLO 18 - OSSERVANZA**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore in data 15/06/2018 e abroga la precedente n° 05/2017 del 14/04/2017.

**Al fine di garantire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è stato istituito, per l'emergenza in mare , il NUMERO BLU 1530.**

**La chiamata è gratuita e tale numero deve essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE per segnalare le emergenze relative alla salvaguardia della vita umana in mare.**

**L'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello può essere contattato al numero telefonico 091-947188.**

**Al fine di garantire un rapido e preciso intervento dei mezzi di soccorso, i gestori delle strutture balneari, nonché strutture alberghiere ricadenti nel territorio di giurisdizione, predispongano appositi cartelli contenenti i seguenti numeri telefonici, nonché le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) delle strutture medesime:**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>GUARDIA COSTIERA (NUMERO EMERGENZA IN MARE)</b>      | <b>1530</b>       |
| <b>UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTICELLO</b>    | <b>091/947188</b> |
| <b>PRONTO SOCCORSO</b>                                  | <b>118</b>        |
| <b>CARABINIERI</b>                                      | <b>112</b>        |
| <b>POLIZIA DI STATO</b>                                 | <b>113</b>        |
| <b>GUARDIA DI FINANZA</b>                               | <b>117</b>        |
| <b>VIGILI DEL FUOCO</b>                                 | <b>115</b>        |
| <b>POLIZIA LOCALE (Comune di _____)</b>                 | _____             |
| <b>COORDINATE GEOGRAFICHE DELLA STRUTTURA BALNEARE:</b> |                   |
| <b>LAT: _____; LONG _____;</b>                          |                   |

**Porticello, 04/06/2018**

**IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO  
T.V. (CP) Giulia TASSONE**

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
PORTICELLO**

**Scheda di segnalazione dell'assistente bagnante (Art. 4 – 2/2/i – All. 1)**

All'Ufficio Circondariale Marittimo di  
Porticello

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente  
a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

,  
in qualità di assistente bagnante (brevetto n° \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ in  
data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_ in data) in servizio per conto di:

- Struttura balneare denominata \_\_\_\_\_ ubicata in località  
\_\_\_\_\_

**SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI**

- Assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree viciniori;
- Lamentele dell'utenza;
- Presenza di nidi di tartarughe;
- Avvistamenti di meduse;
- Comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate;
- Altro \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE DELL'EVENTO**

(specificare il luogo, la data e l'orario; esporre sinteticamente l'evento; indicare le generalità di  
eventuali testimoni o altri fatti rilevanti):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
PORTICELLO**

**CHECK LIST AUTOVERIFICA**

| <b>CONTROLLO GENERALE DELLA STRUTTURA</b>   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Predisposizione servizio di salvataggio dalle ore 09.00 alle ore 19.00  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza di almeno 2 bagnini per i primi 150 mt fronte a mare (+1 bagnino per ogni ulteriori 75 mt)   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Verifica che i bagnini presidiano la torretta di avvistamento e stazionino in prossimità della postazione di salvataggio  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Verifica presenza al limite dei 300 metri (o 100 metri per le coste rocciose) di adeguato numero di gavitelli, di colore ROSSO, indicante la fine della zona riservata alla balneazione | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Verifica presenza gavitelli/galleggianti indicanti il limite acque sicure (mt 1,20)   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Verifica esposizione all'INGRESSO della struttura balneare dell'ordinanza balneare n. 05/2018 affinché sia AGEVOLMENTE letta da chiunque  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| <b>CONTROLLO POSTAZIONE SERVIZIO DI SALVAMENTO</b>  |           |           |
| Presenza di n. 1 imbarcazione per il servizio di salvataggio, <b>con divieto di impiegare la stessa per altri usi</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Verifica che lo scafo dell'imbarcazione per il servizio di salvataggio sia dipinto di colore ROSSO  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Verifica che lo scafo dell'imbarcazione per il servizio di salvataggio abbia da ENTRAMBI i lati la scritta in colore BIANCO "SALVATAGGIO"   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvataggio siano presenti n. 2 salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante lunga 25 metri                               | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvataggio sia presenti n. 1 gaffa o mezzo marinaio  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza, in prossimità della postazione di salvataggio, di n. 1 cima di salvataggio di 500 mt, di tipo galleggiante, con cintura e bretelle, montata su rullo avvolgi sagole.          | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza, in prossimità della estremità della concessione, di n. 2 salvagenti anulari dipinti di colore ROSSO, ciascuno munito di sagola galleggiante di 25 mt.                         | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza di un pennone ben visibile per issare la bandiera  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza di un 1 binocolo   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza di un 1 megafono   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza di un 1 torretta di avvistamento <b>con altezza minima di 2 metri dal piano spiaggia</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Verifica presenza 1 torretta di avvistamento ogni 150 metri   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Verifica presenza torretta di avvistamento in <b>prossimità della battigia</b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Verifica presenza torretta in <b>posizione centrale rispetto al fronte a mare in concessione alla struttura</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| <b>CONTROLLO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI OGNI SINGOLO BAGNINO</b>  |           |           |
| <b>Attenzione tale controllo va ripetuto per ogni singolo bagnino</b>   |           |           |
| Maglietta rossa indossata con scritta bianca SALVATAGGIO  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza galleggiante ovoidale tipo "bay-watch" con sagola e cintura  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza del fischietto   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza della maschera   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza dello snorkel  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza delle pinne corte  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza del giubbotto di salvataggio "lifejaket"   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza del casco di sicurezza (solo nei litorali rocciosi)  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |

| <b>CONTROLLO DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO</b>  |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Presenza di idoneo locale da adibire a primo soccorso (che può essere sostituito da ambulanza attrezzata posizionata nell'immediata vicinanza della struttura ed a disposizione della stessa)   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza di scritta con dicitura "PRONTO SOCCORSO"  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di n. 1 lettino   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di n. 2 bombole di ossigeno di 2 litri cadauna  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale riduttori di pressione e flussometro  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di n. 1 vent-mask per adulti  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di n. 1 ventimask per uso pediatrico  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di kit pocket-mask per respirazione bocca-naso-bocca  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di n. 1 saturimento   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di n. 1 pallone AMBU  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di n. 1 cassetta di pronto soccorso con set siringhe  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di n. 2 cannule oro-faringee (di cui 1 pediatrica)  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di n. 1 aspiratore portatile  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di n. 1 barella a cucchiaio   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di n. 1 apribocca a vite  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di n. 1 pinza tiralingua  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di n. 1 coperta isotermica  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di n. 1 stecco benda braccia e gambe  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Presenza all'interno del locale di n. 1 sfigmomanometro   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| <b>CONTROLLO CORRIDOI DI LANCIO (ove presenti)</b>  |           |           |
| Verifica autorizzazione ad installazione corridoio di lancio  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Verifica larghezza corridoio di lancio <b>pari a 20 metri.</b> (può essere minore di 20 metri ma non inferiore a 10 metri, qualora il fronte a mare in concessione è minore di 20 metri)  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Verifica profondità corridoio di lancio <b>pari a 300 metri.</b> (100 metri nelle coste rocciose)   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Verifica presenza gavitelli di colore GIALLO o ARANCIONE, collegati tra loro con sagola tarozzata che delimitano il corridoio di lancio   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| Verifica presenza, all'imboccatura lato mare, del corridoio di lancio, di bandierine di colore BIANCO sui gavitelli esterni di delimitazione.   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Concessione demaniale marittima</b> nr _____ rilasciata in data ____ / ____ / ____</li> <li>- <b>Estensione del fronte mare</b> mt _____</li> <li>- <b>Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della Navigazione</b> nr _____ rilasciata in data _____</li> <li>- <b>Gestione</b> _____</li> </ul> <p><b>Data</b> _____ <b>Firma</b> _____</p> |           |           |
| <p>LA PRESENTE CHECK LIST VA ESIBITA ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO E NON E' IN OGNI CASO ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.</p>   |           |           |